

**Lotta all'evasione.** Nelle incorporazioni lo spesometro corre su due vie **Pag. 36**

**Documenti.** Il testo dei decreti legge sulla giustizia civile e le carceri **Pag. 37-38**

**Contratti bancari.** Le regole soft in tema di usura non sono retroattive **Pag. 39**

**Fisco.** È dichiarazione fraudolenta detrarre in base a fatture mediche false **Pag. 39**

Martedì 20 Dicembre 2011

www.ilssole24ore.com/norme

**Professionisti.** Il Notariato interviene sui controlli e conferma l'opinione dei commercialisti

## Sindaci Srl, Ordini allineati

### Organismo collegiale se la società ha ricavi superiori a un milione

Angelo Busani

■ Sindaco collegiale nella Srl, se la società ha ricavi o patrimonio netto pari o superiori a un milione di euro: è quanto ritiene anche il Consiglio nazionale del Notariato nello «Studio d'impresa» n. 250-2011/1 approvato il 16 dicembre 2011. Come dire: i notai di nuovo "in adesione" alle tesi dei commercialisti, dopo che già il Consiglio notarile di Milano, nella sua massima n. 123 del 6 dicembre 2011, aveva enunciato il medesimo principio. Dopo l'interpretazione del nuovo articolo 2477 del Codice civile, come emendato dalla legge 183/2011, operata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella "nota interpretativa", ora il quadro dell'interpretazione dei professionisti è delineato:

■ nella Srl, quando è obbligatoria la nomina dell'organo sindacale, si nomina un sindaco unico se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro;

■ nella Srl con organo sindacale obbligatorio, se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro si nomina il collegio sindacale se in tal senso dispone lo statuto sociale;

■ lo statuto si impone al sindaco unico anche se vi siano clausole sul voto di lista oppure recanti attribuzione a uno o più soci di «particolari diritti» di nomina dei componenti dell'organo di controllo;

■ nella Srl che è obbligata alla nomina dell'organo sindacale e che non abbia previsioni sta-

tutarie circa la composizione collegiale dell'organo di controllo, si deve nominare il sindaco unico;

■ qualora i ricavi o il patrimonio netto superino un milione di euro, è obbligatorio nella Srl l'organo collegiale, così come nella Spa;

■ nella Spa c'è la facoltà di prevedere nello statuto il sindaco unico qualora i ricavi o il patrimonio netto siano inferiori a un milione di euro.

Il ragionamento notarile si fonda su due capisaldi: da un lato, si sottolinea che la nuova

**IL DL GIUSTIZIA CIVILE**  
L'organo di vigilanza per il decreto «231» può essere monocratico Bilancio semplificato per le Srl senza sindaco

normativa discende dall'intento del legislatore di semplificare gli oneri per le imprese, ciò che non vieterebbe alle singole società di dotarsi facoltativamente di strutture più complesse rispetto a quelle "basiche", previste per legge.

D'altro lato, si definisce come un «enorme varco» quello che si determinerebbe, a parità di requisiti dimensionali, la Srl avesse un solo sindaco quando invece la Spa deve necessariamente averne tre.

Quanto ai collegi sindacali in carica, oggi non c'è più bisogno di interpretazioni: sul punto è intervenuto, alla fine della scorsa

settimana, il decreto legge in materia di giustizia civile, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che «nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati». Come dire: non era poi così infondata la tesi della decadenza degli organi collegiali, a causa del venir meno del presupposto normativo, e cioè a seguito dell'introduzione dell'organo sindacale monocratico. Il decreto, inoltre, fornisce altri spunti di non poco conto quando sostituisce con la parola «sindaco» le parole «collegio sindacale» nelle seguenti norme:

■ quella secondo cui l'organismo di vigilanza della legge 231 è impersonato dall'organo sindacale (articolo 6, comma 4-bis, decreto legislativo 231/2001), qualunque composizione esso abbia, e quindi anche quella monocratica;

■ quella secondo cui la Srl priva di "sindaco" redigono il bilancio in forma "semplificata" (articolo 14, comma 9, legge 183/2011).

Erano, queste, due norme che suffragavano testualmente la permanenza dell'organo sindacale collegiale nella Srl anche nel vigore del nuovo articolo 2477 del Codice civile (sulle quali gli interpreti hanno indubbiamente puntato molto). Avrà un significato che il legislatore abbia voluto togliere di mezzo questi applicli testuali?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I chiarimenti di notai e DL



#### 01 | SRL SOTTO IL MILIONE

Nella Srl, quando è obbligatoria la nomina dell'organo sindacale (ad esempio, perché il capitale è pari o superiore a 120mila euro), si nomina un sindaco unico se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro oppure un collegio se lo prevede lo statuto

#### 02 | SRL SENZA STATUTO

Nella Srl che è obbligata alla nomina dell'organo sindacale e che non ha previsioni statutarie sulla composizione collegiale dell'organo di controllo, si deve nominare il sindaco unico

#### 03 | SRL SOPRA IL MILIONE

Quando i ricavi o il patrimonio netto superano il milione di euro, è obbligatorio nella Srl l'organo collegiale, così come nella Spa

#### 04 | SPA SOTTO IL MILIONE

Nella Spa è ammessa la facoltà di prevedere nello statuto il sindaco unico quando i ricavi o il patrimonio netto sono inferiori a un milione di euro

#### 05 | EFFETTO STATUTO

Lo statuto si impone al sindaco unico anche se ci sono clausole sul voto di lista oppure sull'attribuzione a uno o più soci di "particolari diritti" di nomina dei componenti dell'organo di controllo

#### 06 | I CHIARIMENTI DEL DL

Con il decreto legge è stato sottolineato che nelle Srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza del mandato

Presentata la proposta di modifica alla direttiva qualifiche

## Tesserino elettronico per esercitare nella Ue

Marina Castellaneta  
Laura Cavestri  
MILANO

■ Una "card" professionale elettronica, valida in tutta Europa per il riconoscimento rapido delle qualifiche professionali e la possibilità di trasferirsi da uno Stato all'altro, che apre una breccia anche nei "fortini" di notai e farmacisti.

È il fulcro della proposta di direttiva presentata ieri dalla Commissione europea che modifica la 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali recepite in Italia con il decreto legislativo 206/07. Nessuna rivoluzione ma nuovi correttivi utili a tagliare burocrazia e ostacoli per favorire la mobilità intracomunitaria del comparto professionale.

Per il Commissario europeo al Mercato interno, il francese Michel Barnier, rivedere la direttiva sulle qualifiche professionali è doveroso in questo momento in cui aumenta la richiesta di personale qualificato: «Per coloro che dispongono delle necessarie qualifiche sarà più facile trasferirsi dove si prospettano offerte di lavoro, e l'idea di una tessera professionale europea, sotto forma di certificato elettronico, consentirà di semplificare e accelerare le procedure di chi intende trasferirsi per lavoro».

La Commissione punta anche a un aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per le professioni "armonizzate" che riguarderà medici, dentisti, farmacisti, infermieri, ostetriche, veterinari e architetti (ad esempio, per medici e infermieri il requisito di ammissione alla formazione aumenta

da 10 a 12 anni) e introduce, per la prima volta, un sistema di allerta da attivare per segnalare il divieto di esercizio della professione nel settore sanitario che varrà in tutta Europa.

Ma Bruxelles mette un freno agli Stati membri. Troppo numerose le professioni regolamentate (800 tra i 27 Paesi Ue). Se Parlamento europeo e Consiglio aderiranno alla proposta della Commissione, con il nuovo sistema gli Stati dovranno fornire un elenco delle professioni regolamentate e «giustificare la necessità della regolamentazione», per evitare la creazione di barriere artificiali alla libera circolazione. Con un occhio al taglio dei co-

sti. Proprio la tessera professionale europea, nell'ottica della Commissione, servirà a rendere meno costose le procedure di riconoscimento e a tagliare i tempi con contatti diretti tramite l'Imi (il sistema d'informazione del Mercato interno), tra le autorità dello Stato in cui il professionista è stabilito e quelle del Paese di destinazione. In questa direzione, anche l'esame delle competenze linguistiche potrà avvenire dopo la conclusione dell'iter di riconoscimento.

Il sistema del riconoscimento dovrebbe valere anche per chinon ha ancora un titolo abilitante, ma svolge un tirocinio retribuito.

La proposta fa, infine, chiarezza per i notai. Dopo la sentenza del 24 maggio 2011 (causa C-47/08) si era aperta la questione dell'applicabilità della direttiva anche a questa categoria. Un dubbio sciolto nella proposta nel senso dell'applicabilità del sistema di riconoscimento delle qualifiche alla professione notarile, seppure con alcuni accorgimenti e limiti. In pratica, gli Stati membri potranno prevedere una misura compensativa (test attitudinale o periodo di tirocinio) per i notai comunitari che vogliono stabilirsi in un altro Stato membro. Mentre resta preclusa loro la possibilità di prestazioni di servizi per l'autenticazione degli atti che richiedono il sigillo dello Stato membro.

Per i farmacisti, la proposta cancella, invece, la possibilità, per le autorità nazionali, di limitare l'apertura di nuove farmacie da parte di coloro che si sono qualificati in un altro Paese Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le previsioni

#### 01 | TESSERINO EUROPEO

Secondo la proposta di direttiva, sarà istituito un "tesserino" europeo che certificherà le qualifiche professionali per poter continuare a esercitare in qualunque paese della Ue

#### 02 | MEDICI E INFERMIERI

Saranno rivisti i requisiti minimi delle professioni sanitarie degli architetti

#### 03 | NOTAI E FARMACISTI

Deroghe da rivedere. I notai potranno svolgere all'estero tutte le attività che non comportano opposizione del sigillo di Stato. Non si potrà a priori impedire a un professionista di altro Stato Ue di aprire una farmacia

**Cassazione.** La Corte ribadisce il carattere non «antieuropeo» delle tabelle

## Tariffari forensi a prova di Trattato

Alessandro Galimberti  
MILANO

■ Il tariffario delle prestazioni forensi non è in contrasto con il Trattato dell'Unione europea. La Corte di cassazione, proprio nel momento in cui le tariffe professionali finiscono nel mirino del legislatore nazionale, ribadisce il carattere non "antieuropeo" del sistema italiano, come del resto aveva stabilito anni fa la stessa Corte di Giustizia (C-35/99, sentenza del 12 febbraio 2002). A rendere compatibile il tariffario rispetto agli articoli 10, 81 e 84 del Trattato Ue, secondo la Prima

sezione civile di Piazza Cavour (sentenza 27090/11, depositata il 19 novembre) è «l'assenza di un autonomo potere dell'ordine professionale di stabilire le tariffe che dovranno essere applicate anche dal giudice, con sottrazione del potere in questione allo Stato italiano».

### L'ALTRA INDICAZIONE

Per i giudici la soppressione dell'albo dei procuratori non cancella le parcelle legate a quelle mansioni

La vicenda arrivata all'impugnazione di legittimità riguardava appunto una controversia relativa, tra l'altro, alla liquidazione giudiziale della parcella di un legale in causa contro il Comune di Firenze. Il giudice di pace investito della vicenda - tornatogli peraltro sulla scrivania dopo una prima dichiarazione di incompetenza - aveva, secondo la ricorrente, «ritenuto ammessa la richiesta di voci tariffarie fondate sull'autoapplicazione formulata dai professionisti», in palese violazione del dettato continentale. Ma la Prima sezione civile ha re-

spinto questa ricostruzione, riprendendo la sentenza della Corte di giustizia nella parte in cui sottolineava che il Trattato non si può sostenere che lo Stato «imponga o favorisca la conclusione di intese contrattanti con l'articolo 85 del Trattato o ne rafforzi gli effetti».

Sempre nella stessa sentenza, la Prima ha poi stabilito che la soppressione dell'Albo dei procuratori legali (legge 27 del 1997) «non ha comportato l'abolizione della tariffa per le prestazioni professionali dei procuratori», prestazioni di cui rimane traccia nel codice di procedura civile nella bipartizione delle locuzioni «ministero del difensore» e di «assistenza del difensore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Profili senz'Albo.** Il Colap: comunicazione della Giustizia

## Pronti i «bollini blu» per le associazioni

MILANO

■ Interpreti, grafologi, amministratori di condominio, ma anche i tributaristi delle quattro associazioni rappresentative. Il ministro della Giustizia avrebbe definitivamente firmato i primi decreti di riconoscimento delle associazioni non regolamentate ai fini delle piattaforme professionali Ue, dopo un'attesa di oltre un anno (erano già sul tavolo del Guardasigilli, Angelino Alfano, e la loro firma fu annunciata, ma seguì la levata di scudi degli Ordini).

A darne notizia, in una nota, il

Colap (il coordinamento delle associazioni non regolamentate), informato direttamente dalla segreteria del ministro Paola Severino e dal capo di Gabinetto del ministro di Via Arenula. «Gli atti - si legge - ora sarebbero alle Politiche comunitarie per una presa visione». Per i restanti decreti, invece, il ministro sembrerebbe avere tutta l'intenzione di «accelerare i tempi e firmarli il prima possibile».

Si tratterebbe delle istruttorie su cui già il Cnel aveva dato parere positivo e che già un anno fa erano stati dati per sottoscritti, con la ri-

chiesta di invio, da parte delle associazioni, delle marche da bollo necessarie solo a chiudere l'iter (sive da «Il Sole 24 Ore» del 6 ottobre 2010). Ma gli Ordini professionali si erano sempre opposti per il timore di un'indebita "patente" di attendibilità, oltre al rischio di riconoscere competenze sovrapponibili a quelle degli iscritti in Ordini.

Tuttavia Roberto Orlandi, vicepresidente del Cup e componente del Cnel, mette in guardia: «Alcuni dei decreti potrebbero avere un vizio di forma, poiché sarebbero stati inviati indebitamente al ministero della Giustizia tra agosto e settembre, cioè quando il Cnel non era operativo per scadenza di mandato, quindi privi del voto dell'assemblea e della firma del segretario generale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ZUCCHETTI: PRIMA AZIENDA ITALIANA per fatturato SOFTWARE in Italia (fonte IDC)

## Commercialista:

### Con il nuovo software ZUCCHETTI

#### NELLO STUDIO NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA!

Non solo una soluzione migliore, ma un software rivoluzionario in tecnologia web, utilizzabile anche in modalità SaaS, molto ricco dal punto di vista funzionale, ma semplice da utilizzare: un nuovo modo di lavorare basato su condivisione, collaborazione, comunicazione e gestione in tempo reale di ogni problematica.

Per migliorare i processi, risparmiare tempo e denaro, avere più successo... scegli Zucchetti!

Scopri lo su [www.agoinfinity.it](http://www.agoinfinity.it)

vedrai cose che forse hai sognato, ma che pensavi impossibili, che ti daranno notevoli vantaggi competitivi!

**ZUCCHETTI**  
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

73.000 clienti utilizzano Zucchetti  
E TU... COSA ASPETTI??

Per 3 volte consecutive  
l'Unione Europea ha assegnato  
a Zucchetti il PRIMO PREMIO  
IN ITALIA PER L'INNOVAZIONE